



**CITTA' DI TERAMO
SETTORE II^
SERVIZI DEMOGRAFICI**

**CITTADINI
COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI
VADEMECUM PER
L'ACCESSO AI
SERVIZI
DEMOGRAFICI**

**SERVIZI ASSICURATI DAL SETTORE DEMOGRAFICO DEL
COMUNE DI TERAMO AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E
DEI LORO FAMILIARI**

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI

ATTESTAZIONE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA PER MOTIVI RELIGIOSI

ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE

RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

REGISTRAZIONI DI NASCITE

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONI

DECESSI

ACQUISTO E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ESERCIZIO DEL DIRITTO ELETTORALE

RESIDENZA

DOVE CHIEDERLA?

In comune presso gli sportelli dell'ufficio Anagrafe ubicati in Piazzale S. Francesco – c/o il parcheggio multipiano.

CHI PUO' CHIEDERLA?

Tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari purchè maggiorenni ed in regola per soggiornare in Italia.

QUALI REQUISITI SI DEVE AVERE PER CHIEDERE LA RESIDENZA? (ART. 7 DPR 223 DEL 30/5/1989)

Sei cittadino Comunitario?

PER I SOGGIORNI INFERIORE A TRE MESI

Non è richiesta alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.

PER I SOGGIORNI SUPERIORE A TRE MESI

E' necessario chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende soggiornare

Chi può soggiornare

A) Cittadino comunitario

- che esercita un'attività lavorativa subordinata o autonoma;
- che risulta iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale;
- che dimostra di avere le risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e una polizza assicurativa sanitaria;
- il familiare che raggiunge il parente già regolarmente soggiornante e dimostra il legame di parentela e di essere a suo carico;

B) Cittadino extracomunitario familiare di un cittadino comunitario

- i familiari dei cittadini comunitari che possono soggiornare indipendentemente che siano comunitari o extracomunitari sono:
- il coniuge del cittadino comunitario;

- i figli minori di anni 21 del cittadino comunitario e del coniuge e i figli maggiori di anni 21 a carico del cittadino comunitario;
- il genitore a carico del cittadino comunitario e i genitori a carico del coniuge;
- i nonni e i bisnonni

Sei lavoratore dipendente?

- **Devi esibire:**
- Passaporto o carta di identità non scaduti, rilasciati dal Paese di origine;
- Attestazione dello stato di occupazione (D.Lgs. nà 30 del 6/2/2007) rilasciato dal Centro dell'Impiego presso la Provincia di Teramo o, in alternativa, contratto di lavoro debitamente vistato dal richiamato Ufficio Provinciale
- Dimostrazione, tramite atto di acquisto o contratto di locazione, di una dimora abituale,

Sei una collaboratrice familiare o una badante?

Ai suddetti documenti devi corredare la denuncia presentata all'INPS dal Tuo datore di lavoro.

Sei lavoratore autonomo?

Devi esibire:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Certificato di iscrizione Albo Professionale (se libero professionista Avvocato, geometra, ragioniere, commercialista ecc.)
- Copia della più recente dichiarazione dei redditi presentata all'Ufficio delle entrate o, se sprovvisto, dichiarazione del Tuo commercialista di fiducia che presuntivamente quantifichi i Tuoi redditi,

Sei cittadino comunitario con disponibilità economica?

- Dimostrazione della disponibilità economica posseduta per sé e per i propri familiari, non inferiori ai limiti minimi previsti per legge

Limite di reddito	Numero componenti
Non inferiore a euro 5.061,68	Solo richiedente o Richiedente + un familiare
Non inferiore a euro 10.123,36	Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
Non inferiore a euro 15.185,04	Richiedente + quattro familiari E oltre

- Documentazione attestante la titolarità di assicurazione o polizza sanitaria idonea a coprire i rischi sanitari sul territorio Italiano per Te e per tutti i familiari a carico e conviventi (mod. E106, E120, E121, (E 133) o polizza assicurativa.

Sei studente non lavoratore,?

- Certificato d'iscrizione rilasciato dalla segreteria dell'Istituto scolastico frequentato o dell'ateneo frequentato;
- Disponibilità di risorse economiche;
- devi presentare (L. n. 68 28/5/2007), una polizza che attesti la copertura in caso di infortuni o malattie sul territorio nazionale o, in alternativa, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Vuoi ricongiungerti con un familiare?

- **Puoi chiederlo per:**
- Figli minori non coniugati o legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro coniuge dia il proprio assenso.
- Figli maggiorenni a carico non titolari di redditi sufficienti o impossibilitati al proprio sostentamento per motivi di salute.
- Genitori a carico non titolari di reddito sufficiente.

Devi esibire:

- un certificato originale rilasciato dal Paese d'origine, tradotto in lingua italiana, vistato dal Consolato o da altri organi autorizzati, da cui si evinca il legame di parentela (certificato di matrimonio, di nascita con paternità e maternità ecc.)
- Passaporto o carta di identità di tutti i familiari di cui si chiede l'iscrizione in anagrafe.

CARTA DI IDENTITA':

- Puoi chiederla se:
 - Sei regolarmente iscritto nel Registro della Popolazione:
- **Devi Esibire:**
 - Il passaporto o la carta di identità rilasciato dal Tuo paese d'origine non scaduto;
 - N° tre (3) fotografie uso tessera;
 - La carta di identità che Ti verrà rilasciata non sarà valida per l'espatrio.

DIRITTI GARANTITI DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA**Cittadini extracomunitari**

L'iscrizione nel Registro della Popolazione garantisce, al pari dei cittadini italiani, la possibilità al cittadino extracomunitario di richiedere tutti gli attestati ed i certificati rilasciati dall'Ufficio anagrafe e più segnatamente:

- Certificato di residenza,
- Stato di famiglia;
- Carta di identità;
- Iscrizione e trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile;
- Rilascio di tutti i certificati i cui atti risultano essere stati iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile (Certificati integrali e per riassunto di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte)

Cittadini comunitari

L'iscrizione nel Registro della Popolazione garantisce, al pari dei cittadini italiani, la possibilità al cittadino extracomunitario di richiedere tutti gli attestati ed i certificati rilasciati dall'Ufficio anagrafe e più segnatamente:

- Certificato di residenza,
- Stato di famiglia;
- Carta di identità.
- Attestato di ricevuata della richiesta di iscrizione anagrafica, rilasciato al momento della richiesta di iscrizione nel Registro della Popolazione residente (domanda e certificato sono assoggettati al bollo da €14.62 cad.)
- Attestato di regolarità di soggiorno, della validità di 5 anni dal rilascio, può essere richiesto immediatamente dopo l'avvenuta iscrizione nel registro della popolazione residente (domanda e certificato sono assoggettati al bollo da €14.62 cad.);
- Attestazione di regolarità di soggiorno permanente, può essere rilasciato dopo cinque anni di regolare, senza soluzione di continuità, iscrizione nel registro della Popolazione (domanda e certificato sono assoggettati al bollo da €14.62 cad.).
- Iscrizione e trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile;
- Rilascio di tutti i certificati i cui atti risultano essere stati iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile (Certificati integrali e per riassunto di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte)
- Iscrizione nelle liste elettorali per poter votare nelle sole consultazioni amministrative;
- Rilascio della Carta di Identità.

Sei cittadino extracomunitario?

- **Devi esibire:**
- Passaporto non scaduto;
- Permesso di soggiorno (T.U. immigrazione D.lgs 286/98) non scaduto se trattasi di primo rilascio;
- Se sei già in possesso del permesso di soggiorno ma risulta scaduto, è comunque necessaria la sua esibizione, corredato però della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale che attesti l'invio, tramite raccomandata, dell'apposito kit per il rinnovo del medesimo;
- Se sei temporaneamente sprovvisto del permesso di soggiorno puoi esibire, provvisoriamente (direttiva Ministero Interno 5/8/2006), il contratto di soggiorno redatto sul relativo modello "P" , stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della

Prefettura, sottoscritta dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal rappresentante della Prefettura, devi, inoltre esibire, la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta richiesta di permesso di soggiorno agli organi competenti.

Sei studente non lavoratore,?

- Se studente delle scuole medie inferiori, il certificato d'iscrizione rilasciato dalla segreteria dell'Istituto scolastico frequentato;
- Se studente universitario il certificato rilasciato dalla segreteria dell'ateneo frequentato;;
- devi presentare, inoltre, (L. n. 68 28/5/2007), una polizza che attesti la copertura in caso di infortuni o malattie sul territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno o, in alternativa, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
- Permesso di soggiorno;

Vuoi ricongiungerti con un familiare?

Puoi chiederlo per:

- Figli minori non coniugati o legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro coniuge dia il proprio assenso.
- Figli maggiorenni a carico non titolari di redditi sufficienti o impossibilitati al proprio sostentamento per motivi di salute.
- Genitori a carico non titolari di reddito sufficiente.

Devi esibire:

- un certificato originale rilasciato dal Paese d'origine, tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato o da altri organi autorizzati, da cui si evinca il legame di parentela (matrimonio, nascita completo di paternità e maternità, riconoscimento, variazione di cognome ecc.)
- Passaporto di tutti i familiari di cui si chiede l'iscrizione in anagrafe.
- Visto di ingresso (nei casi in cui è richiesto)

Sei profugo o apolide?

Devi esibire:

- Il permesso di soggiorno
- Il passaporto, solo se posseduto.

CARTA DI IDENTITA'

- Puoi chiederla se sei regolarmente iscritto nel Registro della Popolazione:

Devi Esibire:

- Il passaporto rilasciato dal Tuo paese d'origine non scaduto, solo se posseduto;
- N° tre (3) fotografie uso tessera;
- La carta di identità che Ti verrà rilasciata non sarà valida per l'espatrio.

ATTI DI STATO CIVILE

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Dove renderla ?

- a) entro i 3 giorni successivi alla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'A.S.L. nella quale è avvenuto il parto;
- b) entro i 10 giorni successivi alla nascita:
 - presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori;
 - presso il Comune di residenza della madre, in caso di genitori con residenze diverse;
 - presso il Comune di nascita, in caso di genitori non residenti;

Chi può renderla?

- il padre legittimo;
- la madre legittima;
- il sanitario che ha prestato assistenza al parto;
- entrambi i genitori naturali, in caso di riconoscimento congiunto;
- uno dei genitori naturali, in caso di riconoscimento da parte di un solo genitore.

Quale documentazione deve essere prodotta ?

- Attestazione di nascita rilasciata dalla Struttura Sanitaria presso la quale è avvenuta la Nascita.
- Documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che dichiara la nascita.

Quali certificazioni possono essere rilasciate successivamente alla dichiarazione di nascita?

- estratto dell'atto di nascita del minore in lingua italiana;
- estratto di nascita internazionale redatto su modello plurilingue;
- certificazioni anagrafiche relative alla composizione del nucleo familiare aggiornato.

Come utilizzare tali certificazioni?

- l'estratto di nascita del minore esibito all'AGENZIA DELLE ENTRATE consentirà di attribuire, allo stesso, il Codice Fiscale necessario per il rilascio della TESSERA SANITARIA da richiedersi all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- l'estratto di nascita redatto su modello internazionale plurilingue verrà invece utilizzato dai genitori di nazionalità straniera - presso la propria Rappresentanza Diplomatica presente sul territorio italiano - per l'aggiornamento del passaporto.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Dove richiederle?

- all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza in Italia, in caso di cittadini stranieri regolarmente iscritti in Anagrafe;
- qualora le residenze anagrafiche siano diverse, in uno dei Comuni di residenza degli sposi;
- in caso di matrimonio con cittadino italiano da parte di cittadino straniero non residente in Italia, nel Comune di residenza del cittadino italiano.

IN CASO DI CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI ANAGRAFICAMENTE IN ALCUN COMUNE ITALIANO, IL MATRIMONIO VERRA' CELEBRATO DIRETTAMENTE, SENZA EFFETTUARE LE PUBBLICAZIONI E POTRA' ESSERE RICHiesto IN UN QUALSIASI COMUNE ITALIANO.

Chi può richiederle?

- il cittadino straniero maggiorenne in possesso dei requisiti per contrarre matrimonio in Italia

Quale documentazione è necessario produrre ?

- passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- nulla-osta ai sensi dell'art.116 del Codice Civile Italiano rilasciato dall'Autorità Diplomatica del proprio Paese di origine redatto in lingua italiana e legalizzato.
In caso di rilascio in lingua straniera, dovrà essere tradotto in italiano e legalizzato.

Quali dati deve contenere il nulla-osta?

- Cognome e nome dello sposo/a straniero;
- Paternità e maternità;
- Luogo e data di nascita;
- Cittadinanza ;
- Stato Civile;
- Residenza;
- Dati anagrafici dell'altro sposo/a .

In caso di dati insufficienti contenuti nel nulla-osta, dovrà essere contestualmente esibito l'atto di nascita con relativa traduzione e legalizzazione.

In che modo le pubblicazioni si intendono avvenute?

- non appena gli sposi avranno sottoscritto il verbale di richiesta delle pubblicazioni l'atto sarà esposto all'Albo della Casa Comunale per la durata di giorni 8.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Quando potrà essere celebrato il matrimonio e con quali modalità?

Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, il matrimonio potrà essere celebrato dal Sindaco o da un suo delegato presso la Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel giorno ed ora preventivamente concordati con l'ufficio matrimoni, alla presenza di due testimoni maggiorenni.

NEL CASO IN CUI UNO O ENTRAMBI GLI SPOSI NON CONOSCANO LA LINGUA ITALIANA, E' NECESSARIA, DURANTE LA CELEBRAZIONE, LA PRESENZA DI UN INTERPRETE CHE TRADUCA IN MANIERA SIMULTANEA, AI MEDESIMI, IL CONTENUTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Chi può acquistare la Cittadinanza Italiana?

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

- quando risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi ;
- dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

La cittadinanza italiana può inoltre essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica:

- allo straniero residente legalmente in Italia da almeno tre anni che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini italiani per nascita;
- allo straniero maggiorenne che sia stato adottato da un cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque anni , successivamente all'adozione;
- allo straniero cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, residente legalmente in Italia da almeno quattro anni;
- all'apolide che risiede da almeno cinque anni in Italia;
- allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio italiano.

A chi rivolgersi per presentare l'istanza?

All'Ufficio territoriale di Governo (Prefettura) o all'Autorità Consolare competenti per territorio.

Ottenuto il Decreto di concessione della Cittadinanza Italiana, quali sono le procedure da seguire e presso quale Ufficio?

Il Decreto di concessione della Cittadinanza Italiana viene notificato all'interessato dalla locale Prefettura o dall'Autorità Consolare, qualora l'interessato si trovi all'estero.

Esso non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta – entro sei mesi dalla notifica del decreto – GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVANZA ALLA COSTITUZIONE ED ALLE LEGGI DELLO STATO.

L'acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE

Chi può acquistare la cittadinanza italiana, per beneficio di legge?

Possono beneficiare di tale condizione tutti coloro (stranieri o apolidi) i cui nonni (materni o paterni) siano stati cittadini italiani per nascita, nei seguenti casi:

- se prestano effettivo servizio militare per lo stato Italiano e dichiarano preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se assumono pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se al raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiarano, entro un anno dal compimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Inoltre, per beneficio di legge, può acquistare la cittadinanza italiana il cittadino straniero nato in Italia (non discendente di cittadino italiano) la cui residenza legale sul territorio nazionale sia rimasta ininterrotta fino al compimento della maggiore età, mediante una dichiarazione da rendersi entro il 19° anno di età.

In tal caso, a chi va resa la dichiarazione di acquisto della cittadinanza?

All'Ufficiale dello Stato Civile del proprio Comune di residenza in Italia.

Il minore nato in Italia da genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana per nascita?

Il figlio di genitori stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana per nascita. Il diritto o meno all'attribuzione della cittadinanza spetta alla competenza del Ministero dell'Interno.

DECESSO DELLO STRANIERO RESIDENTE O NON RESIDENTE IN ITALIA

Come bisogna comportarsi in caso di morte di un cittadino straniero in Italia?

Il decesso dello straniero avvenuto in Italia va denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune presso il quale è avvenuta la morte. Successivamente alla compilazione dell'atto di morte, verrà rilasciato il nulla-osta alla sepoltura della salma presso il Cimitero indicato dai familiari.

In che modo il Paese di origine del defunto verrà informato dell'avvenuto decesso del proprio cittadino?

Attraverso la trasmissione dell'atto di morte alla Rappresentanza Diplomatica del Paese straniero in Italia, che avverrà a cura del Comune Italiano nel quale è stato formato l'atto.

L'Ambasciata straniera invierà quindi l'atto medesimo al Comune di ultima residenza (all'estero) del defunto.

A chi rivolgersi nel caso in cui si voglia rimpatriare la salma nel proprio Paese di origine ?

In tal caso, si rende necessario richiedere presso il Comune di registrazione dell'atto di morte, il rilascio del NULLA-OSTA all'estradizione della salma detto anche PASSAPORTO MORTUARIO.

In che cosa consiste il Passaporto Mortuario e chi può richiederlo?

Il Passaporto Mortuario consiste nel rilascio di un provvedimento sottoscritto dal Sindaco che consente alla salma (contenuta nell'apposito involucro secondo i requisiti stabiliti dalle norme igienico-sanitarie previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria) di varcare la frontiera Italiana per far ritorno nel proprio Paese ed esservi definitivamente tumulata.

La richiesta deve essere inoltrata da un familiare o da Ditta di Onoranze Funebri debitamente incaricata dalla famiglia del defunto.

Quali sono i tempi del rilascio?

La definizione della procedura di rilascio del nulla-osta all'estradizione della salma avviene in tempo reale rispetto alla richiesta inoltrata, se trattasi di Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino. In caso di rimpatrio in Stati non aderenti alla detta Convenzione, l'iter burocratico è subordinato alla concessione del nulla-osta al rimpatrio da parte della Rappresentanza Diplomatica Straniera presente in Italia.